



Roma, 20.10.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000008997/AG
Oggetto: Aggiornamento tabelle stupefacenti

Circolare n. 12567

SS
8.4
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Aggiornamento tabelle stupefacenti

Riferimenti: Decreto 1 ottobre 2020 Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni. ***Inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis.*** (GU n.255 del 15-10-2020)

Decreto 1 ottobre 2020 Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni. ***Inserimento nella tabella IV e nella tabella dei medicinali, sezione B, della sostanza nalbufina.*** (GU Serie Generale n.255 del 15-10-2020)

Decreto 1 ottobre 2020 Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. ***Inserimento nella tabella I della sostanza isototonitazene.*** (GU Serie Generale n.255 del 15-10-2020)

Si informa che con tre distinti decreti del Ministro della salute, in data 1 ottobre 2020, pubblicati nella G.U. del 15 ottobre ed in vigore dal 30 ottobre p.v., sono state aggiornate le Tabelle stupefacenti di cui al DPR 309/1990. In particolare è stato disposto quanto segue.

Inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis (cfr all. 1)

Come indicato nelle premesse del decreto, l'inserimento delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis (utilizzate nel trattamento dell'epilessia) è stato disposto in considerazione della richiesta di autorizzazione, attualmente in corso di valutazione presso l'AIFA, all'avvio della commercializzazione di un medicinale, in soluzione orale contenente cannabidiolo, che ha già ricevuto l'autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata da parte dell'EMA. Tale medicinale è inoltre controllato attraverso un programma di uso compassionevole, notificato all'AIFA, per i pazienti in trattamento con sindrome di Dravet e sindrome di Lennox-Gastaut.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

In proposito si rammenta che per i medicinali inseriti nella tabella dei medicinali, sezione B, deve essere utilizzata la ricetta non ripetibile. Il farmacista deve apporre su tali ricette data di spedizione, timbro della farmacia e prezzo praticato. Il farmacista deve inoltre riportare la vendita sul registro di entrata e uscita stupefacenti entro 48 ore dalla dispensazione e conservare tali ricette per due anni a partire dal giorno dell'ultima registrazione.

* * *

Inserimento nella tabella IV e nella tabella dei medicinali, sezione B, della sostanza nalbufina (cfr all. 2)

La sostanza nalbufina è un oppioide semi-sintetico, derivato dalla morfina. In forma di sale cloridrato, come medicinale, viene impiegata nella terapia a breve termine del dolore da moderato a severo e può inoltre essere usata per l'analgesia pre-operatoria e post-operatoria.

Attualmente è in corso di valutazione presso l'AIFA una richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale a base di nalbufina cloridrato.

In proposito, si rammenta che nelle tabelle I, II, III e IV del testo unico trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane, oggetto di abuso e come tali non commercializzabili.

Per ciò che riguarda l'uso della sostanza come medicinale e l'inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, vale quanto sopra indicato (regime di fornitura con ricetta non ripetibile).

* * *

Inserimento nella tabella I della sostanza isotonitazene (cfr all. 3)

L'inserimento nella tabella I (tra le sostanze di abuso e, quindi, vietate) è stato disposto anche in considerazione della presenza di diversi casi di decesso associati al consumo di isotonitazene e dei rischi connessi alla sua diffusione sul mercato illecito delle droghe riconducibile a sequestri effettuati in Europa.

Tale provvedimento non riguarda pertanto in alcun modo l'uso terapeutico della sostanza.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1 ottobre 2020

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis. (20A05476)

(GU n.255 del 15-10-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope in cinque tabelle denominate tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, e che nella tabella dei medicinali sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario, e che la tabella dei medicinali è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E, dove sono distribuiti i medicinali in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico;

Considerato che la sezione B della tabella dei medicinali include i medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture), con relativo regime di fornitura con ricetta non ripetibile (RNR);

Considerato che le composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis trovano utilizzo nel trattamento dell'epilessia;

Tenuto conto che attualmente è in corso di valutazione presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) una richiesta di autorizzazione all'avvio della commercializzazione di un medicinale, in soluzione orale contenente cannabidiolo, che ha già ricevuto l'autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata da parte dell'European Medicines Agency (EMA) e che lo stesso medicinale è controllato attraverso un programma di uso compassionevole, notificato all'AIFA, per i pazienti in trattamento con sindrome di Dravet e sindrome di Lennox-Gastaut;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 28 maggio 2020, favorevole all'inserimento nella tabella dei

medicinali, sezione B, del testo unico, con relativo regime di fornitura con ricetta non ripetibile (RNR) delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 4 agosto 2020, favorevole all'inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, del testo unico, con relativo regime di fornitura con ricetta non ripetibile (RNR) delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della tabella dei medicinali, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, a tutela della salute pubblica;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella dei medicinali, sezione B, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e' inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente categoria di sostanze:

composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2020

Il Ministro: Speranza

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1 ottobre 2020

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella IV e nella tabella dei medicinali, sezione B, della sostanza nalbufina. (20A05475)

(GU n.255 del 15-10-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope in cinque tabelle denominate tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, e che nella tabella dei medicinali sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario, e che la tabella dei medicinali è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E, dove sono distribuiti i medicinali in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1, lettere d) ed e), concernente i criteri di formazione della tabella IV e della tabella dei medicinali, sezione B, e il comma 2, che specifica che «nelle tabelle di cui al comma 1 sono compresi, ai fini dell'applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri ed i sali, nonché gli stereoisomeri, nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze incluse nelle tabelle I, II, III e IV, e ai medicinali inclusi nella tabella dei medicinali, salvo sia fatta espressa eccezione.»;

Considerato che la sostanza nalbufina è un oppioide semi-sintetico, derivato dalla morfina e che nella tabella IV del testo unico è presente la molecola pentazocina, un oppioide sintetico classificato al pari della nalbufina come oppioide agonista/antagonista sui recettori del sistema nervoso centrale;

Tenuto conto che attualmente è in corso di valutazione presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) una richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale a base di nalbufina cloridrato;

Tenuto conto che la nalbufina, in forma di sale cloridrato, come

medicinale viene impiegata nella terapia a breve termine del dolore da moderato a severo e può inoltre essere usata per l'analgesia pre-operatoria e post-operatoria;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note del 4 novembre 2019, del 30 marzo 2020 e del 29 luglio 2020, favorevole all'inserimento nella tabella IV e nella tabella dei medicinali, sezione B, del testo unico, della sostanza nalbufina;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, sezione V, espresso nelle sedute del 14 luglio 2020 e del 4 agosto 2020, favorevole all'inserimento nella tabella IV e nella tabella dei medicinali, sezione B, del testo unico, della sostanza nalbufina;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tabelle degli stupefacenti a tutela della salute pubblica;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:

nalbufina (denominazione comune).

2. Nella tabella dei medicinali, sezione B, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:

nalbufina (denominazione comune).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2020

Il Ministro: Speranza

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1 ottobre 2020

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. Inserimento nella tabella I della sostanza isotonitazene. (20A05477)

(GU n.255 del 15-10-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali;

Considerato che nelle tabelle I, II, III e IV del testo unico trovano collocazione le sostanze con potere tossicomaniaco e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto in particolare l'art. 14, lettera a), punto 1) del testo unico che prevede l'inserimento nella tabella I delle sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetti a quelle oppiacee;

Viste le note pervenute nel primo semestre 2020 da parte dell'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti le segnalazioni e un iniziale rapporto complessivo sull'aumento delle identificazioni in Europa e sui potenziali rischi derivanti dalla nuova molecola isotonitazene, che l'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) ha trasmesso al Punto focale italiano nei mesi di febbraio e aprile 2020;

Vista l'informativa pervenuta in data 6 marzo 2020 da parte del Ministero degli affari esteri sul rischio del dilagare dell'uso di tale sostanza, negli Stati Uniti e in Canada;

Considerato che la sostanza isotonitazene è un potente oppioide sintetico, riconducibile per struttura all'etonitazene presente nella tabella I del testo unico, con effetti simili a quelli del fentanil e di altri analgesici oppiacei, che possono provocare nel consumatore il rischio di insufficienza respiratoria acuta e di intossicazioni fatali per arresto respiratorio;

Considerato che la molecola isotonitazene è disponibile sul mercato delle droghe in Europa, almeno dall'aprile 2019, come risulta: da sequestri di polizia in Estonia, Germania, Lettonia, da

un sequestro doganale in Svezia, da un campione ottenuto tramite acquisto in Belgio e da campioni biologici provenienti da un caso di decesso nel Regno Unito, rilevati nel periodo aprile 2019 - marzo 2020;

Tenuto conto dei casi di decesso correlati all'assunzione di detta sostanza registrati sul territorio europeo: in Germania (un caso), nel Regno Unito (un caso) ed in altri paesi: in Canada (tre casi) e negli Stati Uniti (diciotto casi), riferiti allo stesso periodo aprile 2019 - marzo 2020;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con nota del 2 aprile 2020, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della sostanza isotonitazene;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 14 luglio 2020, favorevole all'inserimento nella tabella I della sostanza isotonitazene;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della tabella I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione anche della presenza di diversi casi di decesso associati al consumo isotonitazene e dei rischi connessi alla sua diffusione sul mercato illecito delle droghe, riconducibile a sequestri effettuati in Europa;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e' inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:

isotonitazene (denominazione comune)

N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanamina (denominazione chimica).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2020

Il Ministro: Speranza